



Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
(emanato con D.R. n 230/19 del 27.03.2019)

REGOLAMENTO DI ATENEIO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 240/2010, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.Lgs. n. 235/2012, oltre che ai D.Lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016. Il Regolamento tiene conto dell'aggiornamento al PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE – SEZIONE UNIVERSITÀ, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e, conseguentemente, delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.
2. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno dell'Università degli Studi della Tuscia (di seguito "Università").
3. Il Regolamento individua in particolare:
 - a) le attività incompatibili;
 - b) le attività soggette ad autorizzazione del Rettore dell'Ateneo;
 - d) le attività soggette a comunicazione e a monitoraggio;
 - e) le attività liberamente esercitabili.
4. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.
5. Il presente regolamento si applica ai professori e ricercatori a tempo definito nei casi ivi espressamente disciplinati e nei limiti in cui le disposizioni in esso contenute siano compatibili con la disciplina di cui all'art. 6, commi 9 e 12, della Legge n. 240/2010.
6. Il Regolamento non si applica agli incarichi di insegnamento presso altre Università in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

Art. 2

Attività incompatibili

1. A tutti i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, è fatto divieto di svolgere i seguenti incarichi extra istituzionali:



Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
(emanato con D.R. n 230/19 del 27.03.2019)

- a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo e salva la possibilità di assumere cariche in società cooperative.
- b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale, fatta salva la partecipazione in società agricole a conduzione familiare purché l'impegno risulti non abituale e continuato;
- c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro, fatta salva l'attività di amministratore se riguarda la cura di interessi propri e sempre che non si risolva, per la particolare assiduità o l'impegno profuso, in attività professionale;
- d) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che l'utilizzo non sia espressamente autorizzato nell'osservanza delle norme o richiesto dalla natura dell'incarico conferito dall'Ateneo;
- e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- f) l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, di socio d'opera o di amministratore di società di persone in qualunque forma costituite. È consentita, invece, partecipazione non di controllo in società di capitali, a condizione che non sia accompagnata dalla assunzione di cariche gestionali;
- g) l'assunzione della qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché della qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione o di generale rappresentanza, nonché di direttore generale, salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010.

Le incompatibilità di cui alle precedenti lett. f) e g) non sussistono se l'oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari.

2. Ai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, è fatto divieto di svolgere:

- a) attività professionali che, anche quando non richiedano l'iscrizione in appositi albi, abbiano carattere continuativo, ferma restando l'applicazione dell'art. 4 nel caso di attività professionali occasionali;
- b) le attività richiamate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'Università di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lett. f);
- c) attività di consulenza scientifica esterna (di cui al successivo art. 3, comma 2, lett. o), laddove connotata da caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, sulla necessità di comunicazione periodica delle attività di consulenza.

3. Nell'espletamento di incarichi esterni i professori e ricercatori, anche a tempo determinato, non possono comunque svolgere attività:

- a) che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
- b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il professore o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;
- c) il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ateneo, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente; in tal caso il professore o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

4. Ai professori ed i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, è fatto divieto di svolgere attività di collaborazione o consulenza o comunque attività formativa, didattica o di assistenza didattica a favore di società, enti o organismi che prestino servizi a pagamento per gli studenti per la preparazione di esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato o attività finalizzate al completamento dei curricula degli studi universitari.

Art. 3

Attività compatibili non soggette ad autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio e le attività a titolo gratuito non in conflitto di interessi con l'Università e fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali. Si possono svolgere liberamente, inoltre, le attività che siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito che con retribuzione, le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale, non configurabili come insegnamenti o moduli didattici universitari di altre Università, anche straniere;
- c) attività di collaborazione e ricerca scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere, dell'autorità governativa e dagli altri Organi costituzionali dello Stato;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) incarichi gratuiti o per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- g) incarichi per lo svolgimento dei quali il professore o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- h) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a professori o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- i) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
- j) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria, ovvero espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;
- k) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica presso altre università, anche estere, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o

partecipazione a comitati scientifici, tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali, e/o comunitari o di altri enti pubblici o enti privati senza scopo di lucro, anche internazionali;

l) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;

m) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;

n) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche.

o) attività di consulenza scientifica, anche nella forma di pareri, relazioni o studi, alle condizioni indicate nel comma 4.

p) incarichi direttivi nell'ambito di società accreditate dall'Ateneo, aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitari, quali le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato.

3. Le attività di cui al comma 2 non devono essere svolte in forma continuativa e organizzata o comunque con modalità tali da essere configurabili come attività libero professionali.

4. Riguardo all'attività di consulenza scientifica di cui al comma 2, lett. o), i professori e i ricercatori a tempo pieno inviano periodicamente, con cadenza semestrale, al Rettore, una comunicazione relativa alle attività di consulenza svolte. La comunicazione deve contenere una dichiarazione che attesti:

- che la prestazione è resa in qualità di esperto della materia, studioso della relativa disciplina, mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi e riconducibile al settore concorsuale di afferenza;

- la occasionalità dell'attività in questione;

- l'assenza di conflitti di interesse.

Affinché l'attività di consulenza possa essere ritenuta liberamente esercitabile e non soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 4, essa deve caratterizzarsi quale prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata e a carattere non professionale, non abituale, ma saltuaria. L'attività in questione non può, in ogni caso, limitare o compromettere la presenza del docente in Ateneo.

Il Rettore, avvalendosi degli uffici, effettua un adeguato monitoraggio sull'espletamento delle attività in questione ad opera dei professori e ricercatori a tempo pieno, anche al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi.



Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
(emanato con D.R. n 230/19 del 27.03.2019)

I professori ed i ricercatori non possono in ogni caso assumere incarichi di rappresentanza e difesa nelle controversie contro l'Ateneo o gli Enti controllati dall'Ateneo o incarichi di consulenza tecnica delle parti avversarie nei contenziosi nei quali l'Ateneo, o gli Enti controllati dall'Ateneo, sono controparte.

5. Anche al fine di garantire che l'attività di consulenza di cui al comma precedente sia espletata dai professori a tempo pieno in maniera occasionale e non abituale, gli stessi professori titolari di partita IVA presentano, a cadenza trimestrale, una dichiarazione, secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'Università, nell'ambito della quale indicano quali attività sono svolte in regime di IVA.

6. Per gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa, la deliberazione ha valore di autorizzazione.

Art. 4

Attività compatibili previa autorizzazione

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, diverse da quelle indicate negli articoli 2 e 3, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università ed ove siano rispettati gli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabilite nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati e che, nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento.

2. Resta ferma la possibilità di espletare incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Università, con le modalità previste dall'art. 1, comma 13, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e dal vigente Regolamento di Ateneo sulla materia, ovvero nella forma di conto terzi ovvero ancora nel caso di opzione per il regime a tempo definito.

3. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore:

a) incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni didattiche non occasionali, configurabili come insegnamenti nell'ambito di corsi o moduli didattici presso Università o Istituti di formazione

- pubblici o privati, italiani o stranieri e incarichi conferiti per lo svolgimento di funzioni di ricerca, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 11, della Legge n. 240/2010;
- b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, italiani o stranieri, senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle rispettive disposizioni statutarie;
- d) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;
- e) partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b);
- f) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del D.P.R. n. 105/2016;
- g) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
- h) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- i) sub commissario prefettizio, commissario liquidatore di cooperative ed altri incarichi di commissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- l) incarichi di interprete e traduttore;
- m) ogni altro incarico retribuito purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.

Art. 5

Richiesta di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il professore o ricercatore interessato è tenuto a presentare al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza apposita istanza

documentata almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività oggetto della richiesta e comunque in tempo utile per consentire il rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 8, comma 4. L'istanza, redatta su apposito modello reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo, deve indicare:

- a) il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la natura, il carattere, i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- d) la durata oraria, il presumibile impegno espresso in termini di ore o giorni, il luogo di espletamento dell'incarico;
- e) il compenso lordo previsto o presunto dell'incarico;
- f) se stia svolgendo o abbia svolto altri incarichi nel corso dell'anno in cui chiede l'autorizzazione, con eventuale loro indicazione;
- g) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e con l'impegno a svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;
- h) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e la dichiarazione, assunta dal professore o ricercatore sotto la propria personale responsabilità, che l'attività extraistituzionale sarà svolta al di fuori locali dell'Ateneo e non comporterà costi per le strutture universitarie, né l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università;
- i) il regime IVA o diverso regime impiegato per quell'incarico.

2. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che, ove concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico. Nel caso in cui sopraggiunga una situazione di conflitto d'interessi, il docente interessato dovrà darne immediata comunicazione al Rettore e, per conoscenza, al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 6

Commissione per le autorizzazioni

1. Il Rettore valuta le istanze, ai fini della concessione delle autorizzazioni, previa istruttoria di un'apposita Commissione, composta da tre professori di ruolo e da un supplente, nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.



Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
(emanato con D.R. n 230/19 del 27.03.2019)

2. I componenti della Commissione devono appartenere ad aree scientifico-disciplinari diverse tra loro; il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.
3. La Commissione può riunirsi anche per via telematica.
4. La Commissione formula il proprio parere circa l'accoglimento o il rigetto delle istanze, deliberando a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione, prima della formale adozione del parere negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro cinque giorni il richiedente ha diritto di presentare integrazioni e/o osservazioni all'istanza.
5. Qualora uno dei componenti abbia a sua volta presentato istanza, sulla valutazione della medesima è sostituito in Commissione dal membro supplente.
6. Sulle richieste avanzate dal Rettore, la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al Senato accademico, previa istruttoria della commissione.

Art. 7

Criteria per la valutazione delle istanze

1. La Commissione di cui all'art. 6 esprime le proprie valutazioni verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:
 - a) non configuri attività svolta in maniera professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
 - b) non attenga a incarichi non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
 - c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio, anche all'immagine, dell'Ateneo;
 - d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
 - e) sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
 - f) sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
 - g) non comporti il superamento del limite al trattamento economico del Primo presidente della Corte di Cassazione previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 23 marzo 2012.

2. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del professore o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica ed eventuali procedimenti disciplinari avviati per il mancato assolvimento dei doveri istituzionali.

Art. 8

Procedure e termini per l'autorizzazione

1. La Commissione per le autorizzazioni può richiedere al Direttore del Dipartimento un parere, non vincolante, circa la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente, preventivamente dichiarata dallo stesso. Ove il richiedente sia il Direttore del Dipartimento, il parere può essere richiesto al Decano. Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso.
2. Inoltre, la Commissione, laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.
3. La valutazione della Commissione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è trasmessa tempestivamente dal Presidente della Commissione stessa al Rettore per l'emanazione del relativo provvedimento. Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.
4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.
5. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione si intende accordata.
6. Nei casi di urgenza debitamente motivati dal professore o ricercatore richiedente, l'autorizzazione può essere rilasciata, a seguito di valutazione positiva dell'urgenza, direttamente dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di appartenenza dell'interessato, sempre che l'istanza risulti accoglibile sulla base dei criteri indicati al precedente art. 7.
7. Resta ferma la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza.

Articolo 9

Controlli e sanzioni

1. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori interessati concorrono, nell'ambito delle proprie competenze, all'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.
2. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, Legge n. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.
3. Lo svolgimento dell'incarico in assenza della prescritta autorizzazione oppure con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate comporta la responsabilità disciplinare del docente interessato, e le altre conseguenze previste dalla legge.
4. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Nei casi previsti dal comma 3, il Rettore, previa audizione del docente, lo diffida formalmente affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di conflitto di interessi, incompatibilità o violazione di legge, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza da parte dell'interessato.
6. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 10

Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano all'Università l'ammontare dei compensi erogati.
2. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.



Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori
(emanato con D.R. n 230/19 del 27.03.2019)

3. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013.

Articolo 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla Legge n. 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.